



# Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

**DETERMINAZIONE N. 325 DEL 30.10.2019**

## **IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA**

**Oggetto: acquisto tramite Mepa di n. 2 licenze aggiuntive G Suite Basic di posta elettronica per l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila - Injenia S.r.l. - CIG ZD22A6BA7C**

**Visto** il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*” ed in particolare l’art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che “*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*”;

**Visto** l’articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

**Visto** il successivo comma 3 dell’articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l’altro, che l’Ufficio speciale per la città di L’Aquila è costituito dal Comune di L’Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia;

**Vista** l’Intesa sulla costituzione dell’Ufficio speciale per la città di L’Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L’Aquila e dal Sindaco del comune di L’Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Comune di L’Aquila a tempo determinato;

**Visto** il DPCM 23 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 17 marzo 2016, n. 710, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare il titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L’Aquila, nella persona dell’Ing. Raniero Fabrizi, dal 03.03.2016 al 31.12.2018;

**Considerato** che in data 20 novembre 2018 l’Ing. Raniero Fabrizi ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di Titolare dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell’Aquila;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l’11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l’ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell’Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

**Visto** il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l’Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell’Aquila Dott. Pierluigi Biondi, avente durata fino al 31 dicembre 2020;

**Atteso** che si rende necessario procedere all’acquisto di n. 2 licenze aggiuntive G Suite Basic di posta elettronica ordinaria per soddisfare le esigenze attualmente rilevate;

**Richiamata** la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi e precisamente le disposizioni di cui al Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135 che, nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevedono in particolare:

- l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);
- l’obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, DPR n. 207/2010, per l’acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 94/2012, e dall’art. 1, comma 130, Legge 145/2018, Legge di Bilancio per l’anno 2019);

**Richiamate** le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che, relativamente ai procedimenti di acquisizione di beni e servizi, all’art. 37, comma 1, ribadiscono l’obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, già previsti dalla previgente normativa;

**Atteso** che la mancata adesione alle Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto stipulato in violazione della normativa vigente e costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per conseguente danno all’erario, come previsto dall’art. 8 della citata legge, e come già enunciato nel comma 3 dell’art. 26 della legge 488 del 23 dicembre 1999;

**Considerato** che, in assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico (M.E.P.A.) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;

**Verificato** che, in adempimento alla sopra citata normativa, risulta che:


- per l’affidamento della fornitura in questione, non sussiste al momento la possibilità di avvalersi di convenzioni attivate ai sensi dell’art. 26, comma 3, della L. 488/1999 da Consip S.p.A., come

complessivo di € 66,80 oltre iva al 22% pari ad € 14,70 per un totale di € 81,50;

2. di dare atto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti l'ODA n. 5193782 si provvede a valere sulle risorse rinvenibili nello stanziamento previsto dal Ministero dell'Interno, Contributo per le spese di funzionamento dell'USRA annualità 2019;
3. di impegnare la somma di € 66,80 oltre iva al 22% pari ad € 14,70 per un totale di € 81,50;
4. di stabilire che il codice identificativo gara (CIG) gara è il seguente: CIG **ZD22A6BA7C**;
5. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell'USRA.

L'Aquila, 30 ottobre 2019

Il Titolare dell'Ufficio Speciale  
per la Ricostruzione dell'Aquila  
*Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano*



evincibile dall'apposita sezione del sito internet [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);

- nell'ambito della medesima piattaforma è comunque prevista la possibilità di espletare procedure telematiche di acquisizione di beni e servizi, consistenti in Ordine Diretto di Acquisto (ODA) e Richiesta di Offerta (RDO), in base alla quale per forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le Amministrazioni sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA, ovvero ad utilizzarne i parametri qualità-prezzo;

**Dato atto** che sul MEPA è attivo il Bando di abilitazione “Servizi per l’Information & Communication Technology”;

**Richiamato** l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a norma del quale “*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta*”;

**Dato atto** che ai fini dell'affidamento in argomento appare possibile provvedere mediante lo strumento dell'Ordine diretto di acquisto (ODA), potendosi applicare nel caso di specie le disposizioni di cui al richiamato art. 36, comma 2, lett. a);

**Rilevata** pertanto la necessità di procedere all'acquisto del servizio in oggetto;

**Esaminate** in data odierna l'offerta economica, le condizioni di vendita e le caratteristiche dei beni offerti sul mercato elettronico nel bando “Servizi per l’Information & Communication Technology”, individuata la società Injenia S.r.l., P.I. 03008670360, con sede in viale Quirico Filopanti, n. 4 – 40126 Bologna (BO), che propone il servizio sopra individuato al prezzo complessivo di € 66,80 oltre iva al 22% pari ad € 14,70 per un totale di € 81,50;

**Visto** l'ordine diretto di acquisto (ODA) n. 5193782 per la fornitura dei prodotti sopracitati;

**Visti** gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Considerato** che in attuazione della sopracitata normativa il codice identificativo gara è il seguente: CIG **ZD22A6BA7C**;

**Tenuto conto** che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse rinvenibili nello stanziamento previsto dal Ministero dell'Interno, Contributo per le spese di funzionamento dell'USRA annualità 2019, per l'ordine riferito all'ODA n. 5193782;

## DETERMINA

per quanto detto in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1. di procedere all'acquisto di n. 2 licenze aggiuntive G Suite Basic di posta elettronica ordinaria, dalla società Injenia S.r.l., P.I. 03008670360, con sede in viale Quirico Filopanti, n. 4 – 40126 Bologna (BO), tramite ODA n. 5193782, che propone il servizio sopra individuato al prezzo